

# RESPONSABILITÀ CIVILE

Norme che regolano la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di lavoro

## GARANZIA FAMIGLIA

Valida per i fatti della VITA PRIVATA

### Art. 13 – RISCHI ASSICURATI

#### **A) Responsabilità Civile verso Terzi – R.C.T.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed il coniuge convivente o il convivente more uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento – capitale, interessi e spese – di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della **vita privata**.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché dei collaboratori domestici, purchè in regola con gli obblighi di legge ed anche a tempo determinato, baby-sitter, persone alla "pari" durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell'Assicurato.

La garanzia vale inoltre per danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 500,00, nel limite dei massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;

La garanzia comprende i fatti accidentali derivanti:

1. dall'uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compreso lo scoppio del gas e di televisori, di apparecchi a vapore;
2. da intossicazione od avvelenamento da cibi o bevande purchè di produzione propria;
3. dalla proprietà ed uso di giocattoli;
4. dalla proprietà ed uso di biciclette, biciclette con pedalata assistita, veicoli a braccia, carrozzine elettriche per invalidi;
5. dalla proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6.5, di tavole a vela, purchè non dati in noleggio o in locazione;
6. dalla proprietà e possesso di cani, gatti ed animali domestici in genere con esclusione di quanto previsto dal D.Lgs. l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive integrazioni/modifiche, salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva A);  
**Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150,00 per sinistro.**
7. dall'esercizio di giochi e attività sportive, compresa la partecipazione a manifestazioni e raduni di pratica comune e con caratteristiche ricreative e dilettantistiche;
8. dalla pratica della pesca anche subacquea effettuata in conformità alle leggi vigenti;
9. dalla detenzione e uso di armi, anche da fuoco, per difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e simili, regolarmente detenute e denunciate alle Autorità;
10. dalla pratica di hobbies quali: modellismo, **esclusi i danni ai modelli di terzi e la partecipazione a competizioni e relative prove, bricolage e giardinaggio anche con uso di attrezzature e motofalciatrici;**
11. dalla pratica di campeggio, compresa la proprietà e uso di attrezzature, tende, roulotte, campers, autocaravans esclusa la loro circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ed esclusi i danni da incendio, da spargimento di acqua e quelli causati da cose abbandonate;
12. dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati - D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 – ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
13. da minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti esclusi i danni a cose di loro proprietà o in loro uso.
14. dai figli dell'assicurati di età non superiore a 28 anni, non più facenti parte della famiglia anagrafica dell'assicurato in quanto studenti residenti altrove;
15. danni causati da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute limitatamente alle lesioni corporali;
16. danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico;
17. danni provocati a terzi, trasportati e non, a seguito di avviamento e circolazione di veicoli o natanti a motore, avvenuto all'insaputa dei genitori, da parte di familiari di età inferiore a 14 anni conviventi con l'Assicurato **con esclusione dei danni subiti dai mezzi stessi.**

La validità della garanzia è subordinata all'esistenza, per i veicoli e natanti interessati, di copertura assicurativa verso i terzi e, ove richiesto, verso i trasportati ai sensi della legge 990/69 ed è operante solo in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della responsabilità Civile Auto che ha pagato i danni per il sinistro, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle corrisposte da detto assicuratore;

18. danni provocati, dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su veicoli o natanti a motore di proprietà altrui, a terzi non trasportati sul veicolo o natante medesimo.

## **B) Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro – R.C.O.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio in caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000,00.

Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Si conviene inoltre che, ai fini della sola garanzia R.C.T. i lavoratori parasubordinati, sono considerati terzi per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza di una loro partecipazione manuale all'attività assicurata.

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

valide solo se espressamente richiamate in polizza

### **Condizione Aggiuntiva A) Cani di razze pericolose**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 13) comma 6, la garanzia si intende prestata per i danni derivanti da proprietà ed uso dei seguenti cani di razza e di incroci di razze, come previsto dall'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive integrazioni/modifiche: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estrella; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pit bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa Inu.

La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.

### **Condizione Aggiuntiva B) Cavalli ed animali da sella in genere**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 15) comma 18, la garanzia si intende prestata per i danni derivanti da proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella, con esclusione dei danni subiti dagli animali stessi e dall'utilizzatore/conducente dello stesso.

La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 300,00 per sinistro.

## **GARANZIA PLUS**

**Valida per i fatti della VITA PRIVATA e PROPRIETÀ – CONDUZIONE**

operante solo se espressamente richiamata in polizza, oltre a quanto previsto dalla Garanzia Famiglia.

### **Art. 14 – RISCHI ASSICURATI**

#### **A) Responsabilità civile verso terzi per proprietà e conduzioni di fabbricati ad uso civile**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento – capitale, interessi e spese – di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti relativi alla **proprietà ed alla conduzione della dimora abituale**.

La garanzia è estesa anche ai danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti relativi alla **proprietà ed alla conduzione della/e dimora/e saltuaria/e** purché nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino.

Sono comprese in garanzia, sia per la dimora abituale che per la/e dimora/e saltuaria/e, le dipendenze e le pertinenze, i giardini – anche se con alberi ad alto fusto –, gli orti, gli impianti e le eventuali attrezzature sportive e da gioco, campi da tennis e piscine, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali. Se i locali costituenti la dimora abituale dell'Assicurato fanno parte di un condominio, la garanzia comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso qualsiasi obbligo in solido con altri condomini;**

La garanzia comprende i fatti accidentali derivanti:

1. da lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
2. dall'uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, di apparecchi a vapore e/o a gas, di impianti di riscaldamento e condizionamento;

3. da spargimento di acqua, dovuto a rotture accidentali – escluse pertanto quelle dovute ad usura e/o corrosione – di tubazioni e condutture della dimora abituale; il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 200,00 per ciascun sinistro;
4. da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili;
5. da antenne per radio e per televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso. Sono esclusi i danni:
  - da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell'antenna;
  - alle cose sulle quali l'antenna è fissata;
  - dalla diffusione di notizie;
  - ad apparecchi elettrici e/o di ricezione;
  - da interferenze radio;
6. da pannelli solari e/o impianto fotovoltaico, purché stabilmente installati;

#### **Art. 15 – RISCHI ESCLUSI VALIDI PER LE GARANZIE FAMIGLIA E PLUS**

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

1. derivanti da qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale o professionale comunque svolta, anche se a titolo gratuito, salvo che per i collaboratori, anche occasionali, baby-sitter o persone alla "pari" nell'ambito del servizio loro affidato;
2. derivanti da attività di volontariato svolto nell'ambito di associazioni a ciò deputate;
3. da furto;
4. ai locali in uso o locazione;
5. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
6. connessi alla proprietà di immobili, fatta eccezione per quelli costituenti la dimora abituale;
7. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. 8;
8. da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità di locali;
9. da inquinamento comunque avvenuto;
10. da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua;
11. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
12. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
13. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. 14;
14. da circolazione su strade in uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili compresi gli ultraleggeri; salvo quanto previsto all'Art. 13;
15. provocati sotto l'influsso di alcolici, di stupefacenti o psicofarmaci;
16. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
17. derivanti da risarcimenti a carattere punitivo;
18. derivanti dalla proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere, all'animale ed all'utilizzatore (salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva B).

#### **Art. 16 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia salvo quanto previsto all'Art. 13 – Sezione A e Art. 14;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli delle persone di cui al punto precedente, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto all'Art. 13 Sezione B;

Limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, incendio, esplosione e scoppio, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini – se non conviventi con l'assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte – sono considerati terzi.

#### **Art. 17 – VALIDITÀ TERRITORIALE**

La garanzia vale per i danni che avvengano nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, e durante i soggiorni di durata non superiore a 45 giorni in tutto il mondo.

#### **Art. 18 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato, così come previsto all'Art. 1917 c.c..

# TUTELA LEGALE

Norme che regolano la garanzia Tutela Legale

## GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA Valida per i fatti della VITA PRIVATA

### Art. 19 – RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a tenere a proprio carico, entro i limiti del massimale pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa di assistenza giudiziale – in ogni stato e grado avanti qualsiasi Sede od Autorità – nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell'Assicurato in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della **vita privata**.

La garanzia viene prestata a favore dell'Assicurato, del coniuge convivente, del convivente more uxorio, e dei familiari con lui conviventi nonché a favore dei collaboratori domestici in relazione all'attività da essi svolta per conto dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato – Contraente.

Fermo quanto sopra previsto, la garanzia vale per:

- a) le spese per l'intervento di un legale;
- b) le spese peritali;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- e) le spese attinenti l'esecuzione forzata **limitatamente ai primi due tentativi**, conseguenti a sinistri accaduti nell'ambito della vita privata extra professionale dell'Assicurato e riferentesi ai seguenti casi:
  - controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
  - controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
  - difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzione;
  - altre controversie nascenti dalle inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, **per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 259,00**;
  - azioni di danno che derivino da incidenti stradali nei quali l'Assicurato od i suoi familiari siano implicati quali pedoni o quali conducenti di biciclette o come trasportati di qualsiasi veicolo o di imbarcazione nonché per assistenza penale degli stessi, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per reati colposi commessi come conducenti di biciclette;
  - esercizio di pretese che l'Assicurato ed i familiari conviventi intendono tutelare nella qualità di lavoratori dipendenti da terzi.

## GARANZIA TUTELA LEGALE PLUS

### Valida per i fatti della VITA PRIVATA e PROPRIETÀ E CONDUZIONE

operante solo se espressamente richiamata in polizza, oltre a quanto previsto dalla Garanzia Famiglia.

La Società si obbliga a tenere a proprio carico, entro i limiti del massimale pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa di assistenza giudiziale – in ogni stato e grado avanti qualsiasi Sede od Autorità – nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell'Assicurato in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito delle controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare costituente la dimora abituale o saltuaria e di lavoro con collaboratori domestici;

### Art. 20 – VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

La garanzia si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della U.E. e in Svizzera.

### Art. 21 – DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuali o per i procedimenti penali;
- **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione** per gli altri casi.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma di inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

## Art. 22 – RISCHI ESCLUSI

La garanzia non è operante per le controversie:

- relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni; - di natura contrattuale nei confronti della Società;
- nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- individuali di lavoro dell'Assicurato;
- relative alla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall'Assicurato, salvo quanto disposto dall'Art. 19 lettera j);
- relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- nell'ambito delle controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare costituente la dimora abituale o saltuaria e di lavoro con collaboratori domestici salvo quando previsto dalla garanzia Tutela Legale Plus;

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

## Art. 23 – DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

## Art. 24 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

L'Assicurato dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'Art. 5.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## Art. 25 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia prevista opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile esistente con la Società o con eventuali polizze di altre Compagnie di assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza.

# GARANZIA ASSISTENZA

Norme che regolano la garanzia Assistenza

## Art. 26 – PRESTAZIONI FORNITE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI

### 1. Informazioni legali

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:

- **famiglia:** adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- **casa:** compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico,

telefonando alla Centrale Operativa l'Assicurato riceverà le informazioni richieste.

### 2. Informazioni fiscali sull'immobile

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni fiscali relativamente a:

- Imposte dirette;
- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il relativo quadro della denuncia dei redditi;
- ICI: le informazioni riguardanti le categorie di imposte relative agli immobili;
- Imposte Indirette;
- IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
- INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sul valore immobiliare
- Informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro

telefonando alla Centrale Operativa l'Assicurato riceverà le informazioni richieste.

### 3. Informazioni postali

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni postali relativamente a:

- Corrispondenza, pacchi, telegrammi, uffici postali, vaglia, invii urgenti di corrispondenza;
- Tariffe e modalità di spedizione

telefonando alla Centrale Operativa l'Assicurato riceverà le informazioni richieste.

### 4. Informazioni burocratiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:

- Certificati: buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- Documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- Varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.;
- Rilascio e variazioni dei suddetti documenti

telefonando alla Centrale Operativa l'Assicurato riceverà le informazioni richieste.

### 5. Informazioni turistiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni turistiche relativamente a:

- Viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere;
- Amministrative: documenti per viaggi all'estero, vaccinazioni

telefonando alla Centrale Operativa l'Assicurato riceverà le informazioni richieste.

### 6. Viaggi On Line

Qualora l'Assicurato desideri verificare la disponibilità o effettuare una prenotazione garantita di:

- Alberghi;
- Aerei,

o desideri conoscere quali sono i viaggi offerti nel mese o chiedi l'organizzazione di un viaggio personalizzato, telefonando alla Centrale Operativa l'Assicurato verrà messo in contatto con l'Agenzia di Viaggio.

Quest'ultima metterà a disposizione in caso di prenotazione:

- 1.600 alberghi convenzionati, presso i quali l'Assicurato potrà beneficiare di condizioni agevolate;
- tariffe speciali turistiche su alcune delle principali compagnie aeree;
- "offerte speciali" su pacchetti viaggio preparati periodicamente.

Tutti i costi relativi all'acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'Assicurato che li regolerà direttamente con l'Agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'Assicurato e detta Agenzia.

La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, senza costi aggiuntivi e verrà gestita dall'Agenzia di Viaggio.

## Art. 27 – PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24

### 7. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

### 8. Ricerca dell'Assicurato in viaggio

Qualora i familiari dell'Assicurato abbiano necessità di comunicare urgentemente per motivi familiari con l'Assicurato e si trovino nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto con lui, la Centrale Operativa si impegna a rintracciare lo stesso e metterlo in contatto con i propri familiari.

## Art. 28 – ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI

Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, Carige Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Carige Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della Carige Assicurazioni S.p.A. si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 c.c..

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1910 c.c., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Carige Assicurazioni S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

#### **Art. 29 – ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde

**800 893 407**

oppure

**02 / 26 609 239**

oppure se non può telefonare può inviare un fax al n. 02 / 70 630 091 o un telegramma a:

MONDIAL SERVICE ITALIA S.c.a.r.l. - Via Ampère, 30 - 20131 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e cognome
3. Numero di polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa.

La Società potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.